REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Chamois

Commune de Chamois

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

ANNO 2017
N. 10 **del Reg. Delibere**

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU - TASI - TARI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di MARZO alle ore nove e minuti zero nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Dott.ssa MACHET Cristina**.

Sono intervenuti nella seduta:

Cognome e Nome	Carica	Presente
DUCLY Remo	Sindaco	Presente
RIGOLLET Marco	Vice Sindaco	Presente
CASAROTTO Antonio Luca	Consigliere	Presente
DUCLY Adriana	Consigliere	Presente
LANTERNA Laura	Consigliere	Presente
LUBRINI Erik	Consigliere	Assente
PUCCI Lorenzo Mario	Consigliere	Assente
RIGOLLET Paolo	Consigliere	Presente
RIGOLLET Renzo	Consigliere	Presente
ROSSET Sara	Consigliere	Presente
VERNAZZA Francesca	Consigliere	Assente
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DUCLY Remo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU - TASI - TARI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO, inoltre:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 in data 07/03/2016, inerente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/18 e l'annessa relazione previsionale e programmatica;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 09 del 07/03/2016, relativa alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dell'assegnazione delle quote di bilancio;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 30/05/2016, relativa all'approvazione del P.E.G. e del piano delle performance 2016 – 2018;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 denominato "decreto milleproroghe" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, che per quanto concerne gli enti locali, all'art. 5 comma 11, ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 autorizzando di fatto l'esercizio provvisorio per il periodo 01/01/2017 - 31/03/2017;

VISTA la circolare della Presidenza della Regione del 21/01/206 protocollo 929/DEL avente ad oggetto" Legge finanziaria della Regione per gli anni 2016/2018" contente indicazioni in merito all'applicazione della legge stessa;

VISTO l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/1999, il quale dispone che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ATTESO che la legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), in ambito di fiscalità locale non ha modificato le disposizioni approvate nel 2014 con l'introduzione della IUC ed ha mantenuto per il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO pertanto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale alla determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni, e dell'art. 13 del vigente Statuto comunale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con unico atto deliberativo all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2016;

Per quanto sopra esposto si procede alla determinazione delle tariffe dei singoli tributi componenti la IUC come segue:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato pertanto che, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- per quanto concerne i comodati gratuiti, le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili, e tali abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Considerato quindi che, nel 2017 – pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate – il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2016, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2017 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2016;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07.03.2016 recante "Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016 (IMU, TASI e TARI)" e ritenuto di confermare per il 2017 le aliquote già determinate per il 2016;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, consentendo peraltro al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento;

Atteso che l'Amministrazione comunale ritiene di azzerare l'aliquota TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di grande crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione anche per il 2017 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 4/03/2014;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Vista ed esaminata la "Approvazione e Convenzione tra l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin ed i comuni del comprensorio per l'esercizio associato di funzioni comunali nell'anno 2017" approvato dal Consiglio dei Sindaci con deliberazione n.38 del 21.12.2015) oltre alle spese sostenute direttamente dall'Ente per un costo complessivo per il 2017 pari ad € 32.500,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del

Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Considerato pertanto che, a fronte delle suddette disposizioni, si ritiene di approvare per l'anno 2017 il prospetto delle categorie e delle tariffe come elencato in dettaglio nel deliberato del presente provvedimento al fine di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario a carico del Comune di Chamois;

Rammentato altresì che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, espressamente prevede che: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;*

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2017 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2017
	Saldo	16 dicembre 2017
TASI	Acconto possessore	----------
TASI	Saldo possessore	----------
TARI	Saldo (unica rata)	31 marzo 2018

VISTI i pareri favorevoli di legittimità e regolarità contabile espressi dal Segretario comunale;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei termini di legge;

D E L I B E R A

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (quota riservata esclusivamente allo Stato)	7,60 ‰

Aliquota per i seguenti immobili: - C/1 negozi, botteghe, bar, ristoranti e per n. 1 pertinenza funzionale a tali unità; - Attività ricettive extralberghiere, quali B&B, ostelli, rifugi, posti tappa escursionistici, affittacamere.	7,00 ‰

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che è in capo alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti nel 2017 con la TASI è pari allo 0,00 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di Sub-ATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e il prospetto finanziario delle spese complessivamente a carico del Comune;
- di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,55	31,50
2 componenti	0,53	36,00
3 componenti	0,61	40,50
4 componenti	0,65	45,00
5 componenti	0,65	45,00
6 o più componenti	0,65	45,00

Per le utenze domestiche in capo a utenti non residenti si applica la seguente presunzione assoluta rispetto ai componenti del nucleo:

a) 2 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq;

b) 3 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;

c) 4 occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a 70 mq.

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25	0,23
Campeggi, distributori carburanti	0,40	0,35
Stabilimenti balneari	0,31	0,28
Esposizioni, autosaloni	0,21	0,19
Alberghi con ristorante	0,43	0,82
Alberghi senza ristorante	0,25	0,82
Case di cura e riposo	0,50	0,42
Uffici, agenzie, studi professionali	0,49	0,56
Banche ed istituti di credito	0,29	0,25
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,28	1,12
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76	0,65
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,52	0,44
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,57	0,51
Attività industriali con capannoni di produzione	0,45	0,40
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54	0,46
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,14	1,30
Bar, caffè, pasticceria	0,10	1,28
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	1,19
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,19	1,33
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,14	1,30
Discoteche, night club	0,72	0,82
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30	0,25

- di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni TARI:

  a) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

  b) del 15% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;

  c) del 20% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013;

- di dare atto che le seguenti tariffe TARI si intendono approvate in via sperimentale, ai fini dell'approvazione del bilancio e che in corso d'anno, se necessario e nei termini di legge, si potrà prevedere la loro eventuale modifica;

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2017
	Saldo	16 dicembre 2017
TASI	Aliquota zero	Non prevista
TARI	Rata Unica	31 gennaio 2018

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DUCLY Remo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 11-mar-2017 al 26-mar-2017, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Chamois, lì 11-mar-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET Cristina

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Chamois, lì 11-mar-2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET Cristina